

Una società può presentare più di una domanda?

Sì, l'Avviso Pubblico non contiene alcun divieto in tal senso. Anche il Produttore estero può partecipare a più di un'Opera.

Come si dimostra la copertura del 40% del costo industriale del film? Basta sia indicata nel contratto di coproduzione?

Al momento della presentazione della domanda l'Avviso pubblico (art. 3, comma 2, lettera b) prevede che ci debba essere una copertura finanziaria pari almeno al 40% dei costi di produzione (budget) da parte (cumulativamente) del soggetto richiedente e da almeno (uno o più) Produttore Estero che hanno sottoscritto l'Accordo di produzione o la lettera di intenti (cd. memo deal) da allegare al formulario. L'art. 12, comma 3 dell'Avviso, con riferimento al criterio C riportato in tabella, esplicita le modalità di calcolo "Rapporto tra copertura finanziaria da parte dei coproduttori che hanno sottoscritto l'Accordo di Coproduzione e la lettera di intenti (cd. memo deal) e Costo di Produzione al netto del contributo richiesto e di quelli automatici o già ottenuti". Si noti che il punteggio minimo per il criterio C (12 su 30, ovvero il 40%) corrisponde alla copertura finanziaria minima di cui al citato art. 3, comma 2, lettera b.

Per un documentario è necessario aver richiesto il Riconoscimento della Produzione internazionale al MIBACT per presentare domanda?

Il riconoscimento di coproduzione ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 28 è previsto solo per le Coproduzioni Cinematografiche ovvero quelle riguardanti Film (lo spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, purché opera di ingegno ai sensi della disciplina del diritto di autore, destinato al pubblico dal titolare dei diritti d'autore mediante distribuzione prioritaria nelle sale cinematografiche).

L'ottenimento della nazionalità italiana è invece un requisito obbligatorio sia per le Coproduzioni cinematografiche (implicito nel riconoscimento di coproduzione ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 28) che per le Coproduzioni di altri audiovisivi (ai sensi dell'art. 6 o 4 del D.M. MIBACT del 5 febbraio 2015 cd. "Tax credit audiovisivi"). Al momento della domanda può essere presente anche solo richiesta, l'ottenimento provvisorio è però condizione per la concessione (senza riserve) del contributo, il mancato ottenimento definitivo della nazionalità italiana (dopo il deposito della copia campione e quindi ad Opera realizzata) è causa di revoca del contributo.

Bisogna allegare la richiesta inviata al MIBACT per il riconoscimento dell'eleggibilità culturale o basta comunicare che è stata inviata?

E' necessario allegare la ricevuta di presentazione della domanda al MIBACT e copia della domanda presentata.

Il contributo è cumulabile con altri fondi regionali?

I contributi sono cumulabili nel rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato (che riguardano sovvenzioni pubbliche indipendentemente dai soggetti che le riconoscono), riportate all'art. 8 dell'Avviso Pubblico. In generale il limite di cumulo è del 50% sulle medesime spese ammissibili, questa percentuale aumenta al 60% nel caso di film prodotti da almeno due produttori appartenenti a diversi Stati Membri della UE e ciascuno dei quali è finanziato dal proprio Stato Membro. Tale percentuale può essere superiore ove previsto da una Decisione della Commissione UE che autorizza appositamente lo Stato membro (il caso più diffuso si ritiene essere l'80% per i "film difficili"). I contributi del programma MEDIA non si cumulano.

La documentazione da allegare deve essere in lingua inglese o italiana?

La documentazione deve essere in lingua italiana.

Con quale criterio si compila la sezione 5 del Formulário “Costi del Progetto”?

Il quadro 5.1 fa riferimento a chi sostiene i costi del film (soggetto a cui sono intestate le fatture, i rapporti di lavoro, etc.) che siano spese ammissibili o meno, sia perché sostenute da soggetti diversi dal richiedente sia per le regole dell'Avviso. La colonna “importo ancora non coperto” serve a segnalare lo spazio eventualmente lasciato a produttori ancora da individuare ed a fare quadrare l'ultima colonna con il budget totale dell'Opera. Il prospetto 5.3 fa riferimento alle sole spese che sostiene il richiedente che possono essere spese ammissibili o meno a seconda delle regole dell'Avviso pubblico. Per esempio la producer fee non è una spesa ammissibile (art. 7, comma 6) ma nel quadro 5.1 è prevista.

In quale tabella si rappresenta la copertura finanziaria da parte dei produttori?

E' da rappresentare nel quadro 6.3 con evidenza dei contributi ottenuti ed automatici e gli incassi contrattualizzati anticipatamente da terzi, al momento della presentazione della domanda. L' “apporto finanziario diretto produttori” è la copertura finanziaria garantita dal produttore al film contrattualmente (accordo di coproduzione o memo deal) al netto di detti contributi o incassi già contrattualizzati e di sua spettanza (riportati ai righe precedenti). Nel quadro 6.4 si rappresentano i contributi pubblici richiesti ma non ancora ottenuti o che si ha intenzione richiedere e le previsioni sugli altri incassi (non contrattualizzati al momento della presentazione della domanda).

Nel caso di Accordo di coproduzione (vincolante e con integrale copertura del budget) ci si attende che il “Totale importi reperiti” sia pari al totale dei costi di produzione. Il “totale importi reperiti” relativi ad un singolo produttore, però, può non corrispondere con quanto riportato nella tabella 5.1 per quanto riguarda i singoli soggetti che sostengono tali costi (soggetto a cui sono intestate le fatture, i rapporti di lavoro, etc.). Un produttore, infatti, potrebbe essere incaricato da un altro a spendere anche una quota delle sue coperture al budget.

L'Avviso Pubblico, infine, prevede che si possano presentare anche progetti che abbiano solo una lettera di intenti tra richiedente e Coproduttore estero (memo deal) con copertura solo parziale dei costi di produzione (minimo 40%), in questo caso va utilizzata la riga “Importi ancora da reperire” che infatti presenta solo il totale, non essendo attribuibile ad alcun soggetto in particolare.

Come si fa, tecnicamente, ad uploadare il documento di identità con firma sul pdf?

Il formulario on-line (disponibile dalle ore 9'00 del 1° dicembre) consente di allegare file in formato pdf. Una volta compilato ed inviato il formulario on line, verrà generata la domanda (allegato A) ed i documenti da allegare, in parte precompilati. Nel caso di invio di domanda telematica (allegato A. e vari documenti) la domanda ed i suoi documenti (tra cui copia del documento d'identità), vanno scannerizzati, firmati digitalmente ed inviati via PEC (incentivi@pec.lazioinnova.it), come previsto con maggiore dettaglio ai commi da 5 a 8 dell'art. 10 dell'Avviso pubblico. Il comma 9 prevede anche la possibilità di invio cartaceo tramite raccomandata A/R.

Al formulario si possono allegare solo un certo numero di file. Se né possono allegare ulteriori alla domanda?

Sì, allegandoli nella PEC in caso di invio di domanda digitale o cartacei, su DVD o penna USB, in caso di invio della domanda via raccomandata A/R.